



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **95** del 29/05/2019

Sistema regionale di Protezione Civile

Relazione al Disegno di Legge

CIFRA: PRC/SDL/2019/00

Il disegno di legge proposto trova ragione e motivazione nell'adozione, a livello nazionale, del "Codice di Protezione Civile" recato dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e quindi alla conseguente necessità di armonizzare le disposizioni regionali al rinnovato contesto normativo di riferimento, nonché di procedere alla disciplina di talune fattispecie che, nel quadro della legislazione concorrente e come previsto dalla su citata normativa nazionale, sono riservate alle Regioni. Trova altresì riferimento nella riforma del sistema del Terzo Settore introdotta con il D. Lgs. n. 117/2017, attesa la natura giuridica delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile.

L'inserimento della protezione civile tra le materie di legislazione concorrente operato dalla legge costituzionale n.3/2001 ha rappresentato una conferma espressa di quanto già delineato a livello normativo a partire dalla Legge n. 255/1992. In questo quadro di riferimento, e tenendo conto dei criteri di differenziazione e adeguatezza che sottendono all'articolazione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali, la novellata disciplina nazionale, oltre a portare a sintesi l'intero complesso normativo partito con la Legge 255/1992 - che, in ragione della sua vetustà è stata oggetto, nel tempo, di intensi interventi di modifica ed integrazione - e quindi a far confluire le norme in un unico testo, agevolandone l'applicazione, ha consacrato ulteriormente il principio della sussidiarietà ed inserito il ruolo delle Regioni in un contesto coerente alle disposizioni in materia recate dal D. Lgs. 112/98 - peraltro superate ed abrogate dal D. Lgs. n. 1/2018 - con il quale il ruolo delle amministrazioni regionali in materia di protezione civile, già contemplato nella legge 255/1992 (laddove le Regioni erano già individuate come componenti essenziali del servizio nazionale e, in tal senso, si prevedeva una loro partecipazione alle attività di organizzazione ed attuazione delle funzioni di protezione civile, nei limiti delle competenze assegnate nonché di quelle delegate nel rispetto dei principi indicati dalla medesima legge) era già stato qualificato come vera e propria attività di governo del sistema regionale, non solo in ragione dell'attribuzione delle funzioni assegnate, ma anche per il riconoscimento dell'intervento regionale nelle procedure di emergenza e di soccorso di competenza statale, secondo la forma dell'intesa e del concerto.

A tal proposito, basta citare il tenore dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 1/2018 laddove i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome vengono definiti "*Autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita*"... "*limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni*".

In coerenza con l'impostazione generale, le nuove norme statali prevedono autonome forme di intervento da parte delle Regioni (e, secondo il principio di sussidiarietà, dei Comuni), muovendosi comunque in un'ottica fortemente ispirata alla collaborazione tra diversi livelli istituzionali e tra i medesimi e le altre componenti della società civile, *in primis* delle forme di volontariato, dell'associazionismo, dell'università e della ricerca scientifica.

In tal senso, e secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha rilevato che il complesso delle norme in materia di protezione civile si è progressivamente orientato ad "*un modello nel quale la rigidità dell'assetto costituzionale si stempera, in favore della transizione da un sistema di concorrenza-separazione ad un sistema di concorrenza-collaborazione*", la nuova normativa recata dal Codice della Protezione Civile riconosce un sistema "ad assetto variabile", nel quale i modelli di intervento ed i rapporti tra diversi livelli istituzionali si adattano alle fattispecie concrete cui si riferiscono, tracciando confini della potestà legislativa concorrente dello Stato e della Regione in maniera "flessibile", seppure nel rispetto dei limiti generali previsti dall'art.117, comma 1, della Costituzione e della competenza statale di definizione dei principi fondamentali nelle

materie concorrenti. Un modello di regolazione delle competenze, quindi, non fondato sulla sola separazione delle stesse ma ispirato al ricorso a modelli cooperativi e collaborativi in cui siano adeguatamente garantiti e rappresentati, da parte del soggetto di volta in volta competente, "tutti gli interessi e le posizioni costituzionalmente rilevanti".

Premesso il quadro di riferimento, il Disegno di legge negli articoli del Titolo I individua, in coerenza con le norme del D. Lgs. n. 1/2018 i principi fondamentali, l'oggetto e le finalità della normativa (art. 1), definendo la tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e gli ambiti d'intervento istituzionale (art. 2).

Particolare enfasi, in linea con le disposizioni nazionali è stata attribuita allo sviluppo della cultura della resilienza – intesa come capacità dei cittadini e delle comunità di essere preparati agli eventi calamitosi, partecipare attivamente agli interventi necessari ad affrontare i medesimi ed a quelli necessari a ripristinare normali condizioni di vita e lavoro – e, all'interno di tale principio, quella della "prossimità", intesa come sviluppo della capacità di reciproco sostegno da parte dei cittadini.

Il Titolo II definisce le attività del sistema regionale di protezione civile inquadrando nel contesto degli artt. 2 e 11 del D. Lgs. n. 1/2018 (art. 3), nonché le funzioni della Regione (art. 5) e dei Comuni (art. 6).

Il medesimo Titolo (art. 4) individua altresì i soggetti che compongono il sistema regionale di protezione civile, ampliandone il contesto in coerenza con il principio che vuole la maggiore partecipazione possibile alle attività che non sono solo di natura operativa ma che sono fortemente ispirate anche all'applicazione delle tecniche di prevenzione: non a caso è prevista un'attiva partecipazione delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca competenti nelle materie di interesse. Così come, proprio per dare contenuto e significato al principio della massima partecipazione, viene ampliato e consacrato il ruolo della cittadinanza attiva (come espressamente richiamato nel Capo V, Titolo I del D. Lgs. n. 1/2018 che all'art. 31 favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alle attività di pianificazione di protezione civile anche al fine di diffonderne la conoscenza e la cultura ed il conseguente attecchimento del principio di resilienza). L'art. 4, infatti, oltre a contemplare al 1° e 2° comma un'ampia platea di soggetti istituzionali, professionali e dell'associazionismo che concorrono e partecipano al sistema regionale di protezione civile, prevede, al comma 3, l'istituzione presso la Presidenza della Giunta Regionale del Nucleo di cittadinanza attiva per la promozione di attività di protezione civile. E tanto, oltre all'espressa previsione del Comitato regionale permanente di protezione civile, con funzioni consultive sulle funzioni di programmazione e di attuazione delle attività di protezione civile di competenza regionale o delegate dallo Stato (art. 7) e del Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) istituito al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi (art. 8). La composizione di entrambi i Comitati segue la medesima logica finalizzata a garantire non solo la più ampia partecipazione, ma anche il massimo coinvolgimento dei soggetti istituzionali impegnati nelle attività di protezione civile al fine di garantire il più elevato grado di cooperazione, in una logica coordinata, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative che il complesso normativo attribuisce a ciascun attore.

L'art. 9 illustra condizioni e modalità per la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale da parte del Presidente della Giunta Regionale, mentre l'art. 10 è dedicato alle procedure di approvazione da parte del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, del programma regionale in materia di programmazione per la previsione e la prevenzione dei rischi, aggiornato annualmente in relazione alle necessità sopravvenute, e con validità triennale. Il programma è costruito sulla base di tutti gli strumenti di pianificazione e prevenzione realizzati a cura della Regione, degli altri Enti territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalla vigente normativa e contiene anche il quadro conoscitivo e valutativo dei rischi esistenti sul territorio regionale. L'art. 11 è dedicato alla specifica pianificazione per la prevenzione

e la gestione delle emergenze e quindi al Piano operativo regionale di emergenza (piani di emergenza comunali o intercomunali, nonché disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali), approvato dalla Giunta su proposta del COREM. La norma stabilisce che detta pianificazione preveda le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento, le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani comunali o intercomunali di prevenzione e gestione delle emergenze, ivi inclusi i piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, ed ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi e il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro tale termine. Anche l'art. 12 è dedicato alla pianificazione che disciplina le modalità di approvazione ed i contenuti del Piano regionale in materia di incendi boschivi, contenente la programmazione ed i principi e criteri direttivi inerenti le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

E' stata quindi tributata la dovuta attenzione al tema della pianificazione e, nel suo alveo, alle attività di previsione e prevenzione, seguendo l'orientamento nazionale che ha inteso organicamente disciplinare l'intero ciclo dell'attività di protezione civile che non può essere solo quella connessa alla gestione degli interventi di emergenza ma deve spingersi a comprendere quelle attività conoscitive e di prevenzione utili a conoscere i rischi, prevenirli o comunque essere attrezzati e preparati al meglio a gestirli e ad attivare le misure per l'avvio del ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni e dei territori colpiti.

Il Capo II "Rete operativa di protezione civile" si articola nella Sezione I "Strumenti e strutture operative". L'art. 13 individua nella Sezione Protezione Civile la struttura competente allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla legge ed alla quale fanno capo il Centro Funzionale Decentrato regionale previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, il Centro Operativo Regionale, cui fanno capo la Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR) e la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), quest'ultima attiva nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, le strutture decentrate a scala di territorio provinciale, quali presidi regionali.

La norma prevede altresì che la Sezione Protezione Civile operi in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, pianificazione territoriale, urbanistica, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, e con la collaborazione delle strutture con competenze in materie comunque rilevanti per la protezione civile. E' stata altresì prevista la possibilità, nell'ambito del quadro dispositivo recato dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la struttura regionale competente possa disporre - in circostanze di urgenza che non consentono alcun indugio - i lavori e/o gli interventi necessari per rimuovere situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità.

Anche in tale norma, e per assicurare coordinamento e collaborazione con istituzioni ed altri soggetti impegnati nelle attività di protezione civile, nel quadro delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 1/2018, viene previsto che la Regione (ed operativamente per essa la competente Sezione) si avvalga, ove necessario anche previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli organismi deputati, ed anche tramite le Prefetture, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica di strutture specialistiche operanti nel territorio regionale (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo delle Capitanerie di porto, Croce rossa italiana, Servizio sanitario regionale, Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico regionale, Forze armate, Forze di polizia) oltre che di organismi ad essa collegati (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente) e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale. Infine, la norma prevede forme e modalità di organizzazione della colonna mobile regionale di protezione civile per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

L'art. 14 è dedicato alle forme di intesa che la Regione può stipulare con i soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13 mentre l'art. 15 prevede che la Regione possa promuovere e coordinare, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, anche attraverso convenzioni, ai fini della protezione civile. La medesima norma prevede che la Regione favorisca attività informative rivolte alla popolazione anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole. A tal proposito, si richiama la circostanza che nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale, l'attività di informazione alla popolazione e la diffusione della conoscenza della protezione civile, costituiscono uno dei fattori-chiave. Non sfugge infatti che promuovere azioni per diffondere e far radicare la consapevolezza che la partecipazione attiva delle comunità costituisce un elemento importante per elevare il livello di sicurezza territoriale (coinvolgendo anche il singolo cittadino in un impegno di attenzione, "vigilanza" e intervento che si affianca all'esercizio delle attività istituzionali), costituisce un plus di non irrilevante importanza che da ancor più concreto significato non solo allo sviluppo della resilienza ma anche ad una più efficace politica di prevenzione del rischio e ad una maggiore capacità di gestione delle emergenze. La stessa norma prevede altresì che la Regione promuova la creazione di una Scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete - avvalendosi di organismi di formazione professionale accreditati e di esperti e strutture operanti nell'ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile - e programmi di formazione specialistica per tutti gli operatori di protezione civile a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a disposizione della Formazione Professionale Regionale.

La Sezione II "Volontariato di protezione civile" disciplina l'organizzazione e l'impiego del Volontariato di protezione civile (art. 16) anche nel contesto delle norme recate dal D. Lgs. n. 117/2017. A tal proposito, si evidenzia che molti settori del privato sociale rientrano, a seguito della riforma costituzionale del 2001, nelle materie su cui interviene la competenza "concorrente" delle Regioni: tra queste, per quel che qui specificamente rileva, la materia "protezione civile", settore che vede da sempre fortemente impegnato il privato sociale nella propria spontanea attività di intervento. Il Volontariato organizzato di protezione civile costituisce così una risorsa insostituibile per assicurare un'efficiente azione di soccorso ed assistenza alla popolazione. Per tale ragione la normativa italiana ha favorito, nel tempo, questa crescita che si è manifestata non solo nei numeri, ma anche e soprattutto nelle capacità tecniche e nella cultura di servizio. In tal senso, il D. Lgs. n. 1/2018 ha dedicato un'intera sezione di norme al ruolo del Volontariato e la materia "protezione civile" è espressamente contemplata tra le "attività di interesse generale" previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

In questa cornice di riferimento, il disegno di legge è decisamente ispirato al rafforzamento del ruolo del volontariato di protezione civile ed al perseguimento di tutte le iniziative che tendano ad una migliore strutturazione organizzativa delle organizzazioni che lo compongono, oltre a prevedere espressamente una logica collaborativa fortemente ispirata all'ordinato ed interoperabile svolgimento delle attività di volontariato di protezione civile, favorendo in tal senso l'adesione delle associazioni medesime ai coordinamenti territoriali. In armonia con quanto già previsto dalla normativa nazionale, superandosi del tutto impostazioni di "contribuzioni a pioggia", ogni forma di sostegno finanziario è riconosciuta solo in ragione della dimostrata capacità delle Associazioni ad essere presenti e tempestive rispetto ai fabbisogni di intervento, per rafforzarne la dotazione strumentale, per supportarne la crescita in termini di competenza tecnica, anche attraverso la previsione di percorsi formativi specialistici, per partecipare ai costi connessi alle visite mediche obbligatorie per i volontari ed a quelli di natura assicurativa. Obiettivo di carattere generale è quindi la maturazione di una cultura organizzativa e gestionale che conduca alla standardizzazione di un modello di sistema di qualità e di eventuale certificazione delle Associazioni, che rappresenta un preciso bisogno non solo delle organizzazioni di volontariato ma anche dell'amministrazione regionale che se ne avvale, in ragione del particolare e delicatissimo scenario operativo costituito

dagli interventi di protezione civile. Un modello che - salvaguardando le caratteristiche proprie di organizzazioni i cui comportamenti sono naturalmente indirizzati da principi di etica, responsabilità e carattere volontario del servizio - coniughi le capacità intrinseche di flessibilità e integrazione con l'elaborazione di una strategia finalizzata alla definizione di ruoli e procedure, alla creazione di canali di partecipazione aperti sia agli associati che alle realtà esterne ed all'attenzione verso processi organizzativi, metodi di lavoro, modalità di organizzazione. Tanto, anche attraverso il perseguimento di un'efficace capacità di azione sinergica rispetto alle attività degli enti pubblici ed delle altre associazioni di volontariato, con attenzione al radicamento sul territorio.

Per dare quindi corpo al necessario adeguamento alle nuove disposizioni recate dai citati Decreti, per una generale riorganizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il sistema del Volontariato regionale, e per dare concreta applicazione ai principi ispiratori sopra richiamati, l'art. 16 del disegno di legge prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme regionali, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile, adotti specifico Regolamento che rechi disposizioni per la riorganizzazione dell'apposito Elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato e disposizioni relative alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione al medesimo (gli elenchi regionali, in uno con l'elenco centrale, costituiscono l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile); il nuovo Regolamento interverrà anche sulle modalità di impiego e di intervento del Volontariato nelle attività di protezione civile, nonché sui criteri e sulle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.


L'art. 17 individua - nel quadro delle vigenti disposizioni - le misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile. In tale ambito, particolare rilevanza operativa rivestiranno le attività di formazione (in raccordo con quanto previsto e disciplinato dall'art. 15 dello schema di disegno di legge) finalizzate non solo a migliorare le competenze tecniche ma anche a garantire il potenziamento della capacità operativa.

Da ultimo, l'art. 18 reca disposizioni finanziarie e le successive norme (artt. 19 e 20) le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni.

Conclusivamente, corre l'obbligo di evidenziare che il testo di disegno di legge rappresenta il punto di sintesi e incontro di tanti contributi pervenuti dagli attori che quotidianamente si occupano di protezione civile nelle istituzioni, nel mondo associativo e del volontariato. Lo schema di disegno di legge è stato ampiamente approfondito e dibattuto in sede di Comitato regionale di protezione civile, all'interno del quale si è sviluppato un intenso e positivo confronto con tutti gli stakeholder, ciascuno dei quali ha recato il proprio contributo partecipativo ai contenuti ed all'impostazione della proposta normativa. Da ultimo, in data 3 maggio, in seduta plenaria il testo, in uno con modifiche e contributi, è stato esaminato ed infine approvato all'unanimità.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Protezione Civile
(Dott. Antonio Mario Lerario)




Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza ravvisa / non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione ai sensi del DPCM 443/2015 e ss.mm.ii..

(Dott. Roberto Venneri)



L'Assessore alla Protezione Civile
(Dott. Antonio Nunziante)



Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi generali

Art. 1

Principi, oggetto e finalità

1. Nel quadro delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) la Regione Puglia è componente del Servizio nazionale di protezione civile e concorre al perseguimento delle finalità di pubblica utilità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia.
2. La Regione Puglia provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni di protezione civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
3. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, i Comuni, anche in forma aggregata, la Città metropolitana di Bari e le Province in qualità di Enti di Area Vasta, i Consorzi di bonifica e le altre forme associative di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e vi concorre ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui lettera g) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa e fatte salve le competenze per territorio riservate ai Prefetti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1/2018.
4. I soggetti di cui al comma 3 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire l'incolumità delle persone e degli animali, la tutela dell'ambiente e del territorio, del patrimonio culturale e artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.
5. La Regione nell'ambito della presente legge pone quale linea prioritaria delle azioni di pianificazione e sviluppo del sistema di protezione civile il principio della resilienza, definita quale capacità della comunità e dei cittadini di conoscere i rischi e di affrontare in modo consapevole gli eventi calamitosi, di superarli e di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni ordinarie di vita e di lavoro.
6. La Regione pone a fondamento della presente legge l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali. La Regione Puglia promuove la prossimità, intesa come cultura diffusa al reciproco sostegno da parte dei cittadini, nel più ampio quadro delle modalità che attengono la resilienza, e demanda alla Giunta Regionale, in linea con le norme in materia di partecipazione dei cittadini di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 1/2018, l'adozione di apposito Regolamento.
7. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.
8. La Regione, a seguito dell'emanazione della specifica normativa europea e nazionale in materia, promuove l'istituzione del "Numero Unico Europeo di emergenza" (112 NUE), quale strumento avanzato ed efficace di risposta alle chiamate di urgenza ed emergenza, nonché di un'unica infrastruttura radio, completamente dedicata alle emergenze ed urgenze e

indipendente da gestori terzi, al fine di garantire l'efficienza della comunicazione tra le diverse articolazioni del sistema regionale di protezione civile.

Art. 2

Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate e giusto art. 7 del D. Lgs. n. 1/2018, gli eventi si distinguono in:
 - a) eventi calamitosi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi calamitosi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 1/2018.
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

TITOLO II SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I Attività del sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 3

Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema di protezione civile quelle espressamente riportate e specificate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 1/2018 volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La Regione, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1/2018, disciplina l'organizzazione dei servizi di protezione civile nell'ambito del proprio territorio, assicurando lo svolgimento delle sotto specificate attività:
 - a) la predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, comprensivo dei criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
 - b) la formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o) della presente norma, e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
 - c) l'individuazione delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del

- p. alle attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

Art. 4

Componenti del sistema regionale di protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze operative, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi anche delle Agenzie regionali e delle Società a titolarità regionale, la Città metropolitana di Bari, i Comuni, i Coordinamenti provinciali di volontariato di protezione civile. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, il sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle Amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle Prefetture.
2. Concorrono e/o partecipano, altresì, all'attività di protezione civile il Volontariato, come previsto dal Capo V del D. Lgs. n. 1/2018 e dall'art. 16 della presente legge, altri Enti pubblici e i Consorzi di bonifica, nonché le istituzioni universitarie, gli enti ed istituti di ricerca impegnati nei settori scientifici di interesse per la protezione civile, gli Ordini e Collegi professionali, ~~il Corpo militare della~~ Croce Rossa Italiana, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, l'Associazione Radioamatori italiani, le associazioni specializzate di soccorso tecnico e sanitario, le strutture federative regionali e locali delle associazioni a carattere nazionale riconosciute dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e altre forme di volontariato organizzato e di associazionismo appositamente costituite per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio delle funzioni di protezione civile. A tal fine, le strutture regionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale il Nucleo di cittadinanza attiva per la promozione di attività di protezione civile. L'attivazione del predetto Nucleo e le linee guida per il relativo funzionamento saranno oggetto di specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.
2. All'Ente Regione, nello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, fa capo l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata che opera nelle attività di protezione civile sul territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo e l'interoperabilità delle strutture di protezione civile degli enti locali.
5. La Regione promuove:
 - a. la costituzione di Sale operative regionali integrate di protezione civile a scala territoriale (SORT) per ottimizzare il raccordo funzionale e operativo tra le

comunali di protezione civile presenti sul territorio di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile") e s.m.i.;

- j. può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri Forestali e delle altre strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche e private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;
- k. predispose le linee guida per la pianificazione dell'emergenza degli enti locali;
- l. assicura il raccordo della Sala operativa regionale con il Centro coordinamento soccorsi costituito dalla Prefettura competente per territorio, nell'ambito della reciproca autonomia delle funzioni;
- m. assume, a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, le funzioni in materia di protezione civile svolte dalle Province secondo il disposto dell'art.12 della legge Regionale 30 novembre 2000, n.18;
- n. emana gli indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile nonché per la relativa revisione e valutazione periodica, esamina le proposte di piano ed il relativo modello di intervento esprimendo parere consultivo obbligatorio. L'aggiornamento del piano comunale e il recepimento delle osservazioni costituiscono requisito necessario per l'accesso ai fondi di emergenza per piccole calamità. L'aggiornamento del piano costituisce altresì presupposto e condizione per l'accesso a fondi regionali destinati a interventi e progetti in materia di protezione civile.

Art. 6

Funzioni e compiti dei Comuni

- 1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al D. Lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dal D. Lgs. n. 1/2018 e provvedono, in particolare, privilegiando le forme associative:
 - a. alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con la Regione;
 - b. alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta funzione può essere esercitata anche attraverso le unioni, ovvero ulteriori forme associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti e del D. Lgs. 267/2000. Le proposte di piano di protezione civile e di relativo modello di intervento, che devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, sono trasmesse alla Protezione Civile Regionale per il relativo parere consultivo obbligatorio, corredato da eventuali osservazioni;
 - c. alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
 - d. all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emergenza;
 - e. all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

- Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
- d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;
 - e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura e dei propri uffici per l'esercizio delle attività di protezione civile e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;
 - f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 1/2018, e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11 del medesimo Decreto;
 - g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n. 1/2018, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
 - h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;
 - i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - j) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;
 - k) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
 - l) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
 - m) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e previa specifiche intese, alle Province, in qualità di Enti di Area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
 - 1. all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
 - 2. alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;
 - n) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze; le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

3. Nel sopra riportato quadro normativo, la Regione, assicurando l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 1/2018, provvede:
- a. all'allertamento del Sistema Regionale di protezione civile, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico;
 - b. al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza meteorologica ed alla climatologia operativa, di competenza del Centro Funzionale Decentrato regionale nell'ambito del Servizio meteorologico nazionale distribuito istituito ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - c. all'elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
 - d. alla previsione e prevenzione dei rischi, come disciplinata dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 1/2018;
 - e. alla prevenzione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
 - f. alla formazione ed all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché all'acquisizione di ulteriori necessarie competenze professionali;
 - g. all'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
 - h. alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - i. all'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
 - j. alla promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio regionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - k. alle attività di cui al presente comma svolte fuori regione, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione della Regione al sistema nazionale ed europeo di protezione civile, ed alle organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - l. alla gestione delle emergenze e post emergenza, al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
 - m. a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 1. interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 2. iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 3. concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
 - n. all'organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.
 - o. all'integrazione delle conoscenze con l'attività di altre strutture regionali cui è demandata la difesa del suolo, la pianificazione dell'assetto del territorio, l'urbanistica, l'ambiente.

- f. alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile locale, provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

Comitato regionale permanente di protezione civile

1. La Regione assicura e provvede all'esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione civile di cui all'art. 2bis della L. R. n. 14/1988 e s.m.i..
2. Il Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l'attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.
3. Il Comitato è così composto:
 - a. Presidente della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede;
 - b. Assessore regionale con delega alla protezione civile;
 - c. Dirigente della Sezione regionale protezione civile
 - d. Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;
 - e. Rappresentanti delle Forze Armate;
 - f. Rappresentanti delle Forze di Polizia;
 - g. Presidente della Città Metropolitana o suo delegato;
 - h. Presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
 - i. Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - j. Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana o suo delegato;
 - k. Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico regionale o suo delegato;
 - l. Il legale rappresentante di ciascuno dei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla Legge Regionale n. 35/2011, o suo delegato;
 - m. Direttore generale dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) o suo delegato;
 - n. Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica o suo delegato;
 - o. Direttore generale dell'ARIF Puglia o suo delegato;
 - p. Segretario generale dell'Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale o suo delegato;
4. In relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.
5. Il Comitato, in particolare:
 - a. formula proposte, per il tramite del Presidente, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;

- b. fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;
 - c. opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;
 - d. formula pareri e proposte per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;
 - e. promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del Presidente del Comitato.
 7. Il Comitato si riunisce, ordinariamente, almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari e urgenti ne richiedano la convocazione immediata.
 8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 9. Ai componenti in carica del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione e, con riferimento ai rappresentanti del volontariato, il riconoscimento di quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018.
 10. All'Ufficio del Presidente, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è assegnato personale regionale di categoria D), nella misura di due unità a cui sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato.
 11. Durante le riunioni del Comitato le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente regionale in assegnazione al Comitato.

Art. 8

Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM)

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM). Il Comitato è nominato dalla Giunta Regionale e viene attivato dal Dirigente della Sezione Protezione Civile regionale, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettano a rischio l'incolumità della popolazione o determinino l'isolamento prolungato di centri abitati e aziende.
2. Il COREM è così composto:
 - a. Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
 - b. Dirigente della Sezione di Protezione civile della Regione Puglia;
 - c. Dirigente della Sezione pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia;
 - d. Un rappresentante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia
 - e. Un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
 - f. Un rappresentante dell'Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF);

- g. Un rappresentante della Direzione regionale del Corpo dei vigili del fuoco;
 - h. Gestore dei servizi pubblici essenziali;
 - i. Un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Puglia
 - j. Un rappresentante della Direzione marittima della Puglia;
 - k. Un rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;
 - l. Il Referente sanitario regionale o suo vicario, individuato ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 "*Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale*";
 - m. Un rappresentante indicato dall'ANBI Puglia;
 - n. Un rappresentante del Segretariato regionale del Ministero dei beni culturali;
 - o. Un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico.
3. In caso di grande emergenza sanitaria il Referente Sanitario Regionale o il suo vicario opera secondo quanto previsto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 integrandosi con la Struttura regionale di protezione civile.
4. La Giunta Regionale, con apposito atto, disciplina gli specifici compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che regolano le funzioni delle amministrazioni statali chiamate a costituire parte integrante del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività, per garantire la piena funzionalità delle diverse strutture operative e per assicurare il raccordo con il Centro coordinamento soccorsi attivato dalle Prefetture. Alle riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che favoriscono il raccordo con le amministrazioni dello Stato, possono essere invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per i componenti afferenti alle organizzazioni di del volontariato per i quali vigono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018.

Art. 9

Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.
2. La dichiarazione dello stato di emergenza è condizionata dalla verifica:
 - a. dell'effettiva eccezionalità dell'evento rispetto all'analisi storico statistica degli eventi similari sullo stesso territorio;
 - b. della presenza della pianificazione comunale di emergenza;
 - c. dell'avvenuta attivazione da parte delle autorità locali delle azioni di protezione civile previste dal piano comunale di emergenza.
3. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato:
 - a. provvede, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, a disporre l'attuazione degli interventi necessari anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci e alle altre Autorità di protezione civile;

- b. assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie;
 - c. riconosce alle Associazioni di volontariato, iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 16, autorizzate dalla Regione, anche su richiesta dell'Ente locale interessato, ed ai datori di lavoro dei relativi volontari, i benefici previsti dalle vigenti disposizioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato, come previsto dal D. Lgs. n. 1/2018, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio Regionale.
 5. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 4, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile e le altre strutture operative di protezione civile centrali e periferiche, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 3, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.
 6. Nei casi di allerta e per far fronte a situazioni di urgenza/emergenza, nonché per la gestione del post-emergenza, la Giunta Regionale dispone l'impegno di risorse finalizzate a garantire la piena disponibilità di personale e mezzi.

Art. 10

Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma è aggiornato annualmente in relazione alle necessità sopravvenute ed ha validità triennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli enti locali all'attività istruttoria del programma.
In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:
 - a. alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di rilevanza per la protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
 - b. all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
3. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:
 - a. la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di lavori e di programmi d'intervento ai fini di protezione civile;
 - b. le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
 - c. l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

- d. l'accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle regioni dal Dipartimento nazionale di protezione civile (DPC), per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull'innescò e propagazione degli incendi boschivi;
- e. l'utilizzo della rete radio di protezione civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello sviluppo economico;
- f. il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Art. 11

Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di cui all'articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi e il piano regionale di cui al comma 1 riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani comunali o intercomunali di prevenzione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 6, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi e il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
 - a. favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
 - b. assicurare il coordinamento regionale delle attività degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui lettera b) del comma 1 dell'articolo 2;
 - c. assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;
 - d. omogeneizzare le attività, coordinandole su scala regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di bacino idrografico.

Art. 12

Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge 353/2000, contiene, tra l'altro:
 - a. l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere dei Carabinieri Forestali e del

- Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 38/2016;
- b. l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
 - c. l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
 - d. la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione e il ripristino di opere per l'accesso al bosco e ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge 353/2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
 - e. un'apposita sezione per le Aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Comando regionale dei Carabinieri forestali;
 - f. un quadro riepilogativo, elaborato e aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 353/2000;
 - g. la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

Capo II

Rete operativa di protezione civile

Sezione I

Strumenti e strutture operative

Art. 13

Strutture operative regionali

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge provvede la competente Sezione Protezione Civile regionale, nell'ambito della quale operano:
 - a) il Centro Funzionale Decentrato regionale come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 "Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico";
 - b) Il Centro Operativo Regionale, cui fanno capo la Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR) e la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), quest'ultima attiva nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi;
 - c) strutture decentrate a scala di territorio provinciale, quali presidi regionali.

Ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con particolare riferimento al comma 6 di detta norma, in casi di somma urgenza/emergenza che non consentano alcun indugio, la competente struttura di Protezione Civile regionale può disporre, con le modalità e nei limiti di cui alla richiamata disposizione, i lavori necessari per rimuovere situazioni che determinino lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

La Protezione Civile regionale opera in coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, pianificazione territoriale, urbanistica, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, e con la collaborazione delle strutture con competenze in materie comunque rilevanti per la protezione civile.

2. La Regione, nel quadro delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 1/2018, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, ove necessario previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli organismi deputati e anche tramite le Prefetture, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
 - a. Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - b. Corpo delle Capitanerie di porto;
 - c. Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);
 - d. Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
 - e. Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, di cui all'articolo 17 della presente legge;
 - f. Croce rossa italiana;
 - g. Consorzi di bonifica;
 - h. Servizio sanitario regionale;
 - j. Forze armate;
 - k. Forze di polizia;
 - l. Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI);
 - m. Gestore della Rete aeroportuale pugliese;
 - n. Gestore dei servizi pubblici essenziali;
 - o. ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga attività rilevanti ai fini di protezione civile.
2. La Regione organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui al comma 4 dell'articolo 16, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni.

Art. 14

Intese, accordi e convenzioni

1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 13, nonché con Ordini e Collegi professionali e Aziende pubbliche e private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di allerta, crisi e di emergenza.
2. Per potenziare il sistema regionale di protezione civile, agli Enti locali e ad ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile possono essere forniti a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Art. 15

Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, anche attraverso convenzioni, ai fini della protezione civile. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di protezione civile.
2. La Regione:
 - a. favorisce, anche nel quadro delle azioni finalizzate allo sviluppo della cultura della resilienza e della prossimità, le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare,

- sulle modalità e misure di auto-protezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
- b. promuove la creazione di una Scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvale di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della Giunta regionale.
 - c. promuove programmi di formazione specialistica per tutti gli operatori di protezione civile a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a disposizione della Formazione Professionale Regionale.

Sezione II
Volontariato di protezione civile

Art. 16

Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e con le disposizioni della L. R. n. 11/1994, le funzioni ad essa conferite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 con successive modifiche e integrazioni, e dal D. Lgs. n. 1/2018, per l'organizzazione e l'impiego del Volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata Organizzazione di Volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile iscritto nell'elenco di cui al successivo comma 7, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione, previo censimento delle attrezzature e dei mezzi disponibili, promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. La Regione sostiene la funzionalità dei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato di protezione civile, quali Organismi di volontariato di secondo livello, così come istituiti con la L. R. n. 35/2011.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del Volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.
7. Ai fini di un ordinato ed interoperabile svolgimento delle attività di volontariato di protezione civile, la Regione favorisce l'adesione delle Associazioni di volontariato ai Coordinamenti provinciali territorialmente competenti.
8. L'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile istituito con Legge Regionale n. 7/2014, è articolato in sezioni territoriali/provinciali. Nel quadro della normativa di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritte all'Elenco le Organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, nonché altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile.
9. I Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato di cui al precedente comma 5 ed i Gruppi comunali di protezione civile sono iscritti di diritto nell'Elenco regionale del Volontariato di cui al precedente comma 7. La Regione Puglia, nei limiti delle risorse

disponibili, può riconoscere, nel quadro delle vigenti disposizioni, contributi alle spese e/o forme di rimborso per le attività ed il funzionamento di ciascun Coordinamento provinciale. La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo Coordinamento provinciale specifiche attività finalizzate al miglioramento e rafforzamento dell'operatività del sistema regionale della protezione civile, alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura della protezione civile.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel quadro delle disposizioni vigenti e sentito il Comitato regionale di protezione civile, adotta un Regolamento recante disposizioni relative:
 - a. alle modalità, ai criteri ed ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle Organizzazioni di volontariato, dei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali dall'Elenco regionale di cui al comma 8, nonché alla riorganizzazione dell'Elenco preesistente alla data della presente legge;
 - b. alle modalità di impiego e di intervento del Volontariato nelle attività di protezione civile;
 - c. ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e dei rimborsi delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 19 della presente legge.

Art. 17

Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può riconoscere, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e dei Coordinamenti provinciali delle stesse, la concessione di contributi e rimborsi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione ed alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle Organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali.
2. La Regione, con il Regolamento di cui comma 10 dell'articolo 16, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 e impiegati su autorizzazione della Regione e nei termini temporali di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 1/2018:
 - a. in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2;
 - b. in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 39 del D. Lgs. n. 1/2018.
4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione, l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa, ovvero su richiesta degli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle Organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 8 dell'articolo 16, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

autorità di protezione civile regionale, la Città metropolitana di Bari, il livello comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei.

Al verificarsi o in previsione di una emergenza, alle attività della SORT possono concorrere anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre strutture operative di cui al D. Lgs. n. 1/2018, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa. Tale struttura si raccorderà con il Prefetto territorialmente competente, al quale spetta, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 1/2018, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale - in raccordo con il Presidente della Giunta Regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile - in sinergia con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati;

- b. l'organizzazione e la gestione a livello sovra comunale, comunale o intercomunale di strutture idonee a ospitare Centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza, secondo le vigenti "Indicazioni operative" emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- c. la stipula di protocolli di intesa con le Prefetture, finalizzate ad assicurare la piena sinergia tra le azioni delle diverse strutture pubbliche.
- d. l'interoperabilità fra il sistema di protezione civile ed il sistema sanitario regionale, nel rispetto delle specifiche attribuzioni, anche mediante lo sviluppo di protocolli di supporto logistico per via aerea, terrestre e marittima per interventi in condizioni di allerta e di emergenza.

6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:

- a. mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l'emergenza, il necessario concorso all'opera di soccorso;
- b. programma l'utilizzo delle risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;
- c. partecipa ai tavoli tecnici regionali, interregionali e nazionali;
- d. rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla promulgazione delle ordinanze di cui all'articolo 25 del D. Lgs. n. 1/2018;
- e. decreta, al verificarsi degli eventi di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 1/2018 e all'articolo 2 della presente legge, lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura dell'evento. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente della Giunta regionale emana ordinanze. Le ordinanze possono essere finalizzate anche a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. I decreti e le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e notificati ai soggetti pubblici e privati interessati;
- f. coordina la comunicazione esterna in merito agli eventi e alle problematiche rilevanti in materia di protezione civile;
- g. definisce le linee guida per la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- h. coordina le strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;
- i. promuove l'organizzazione del volontariato di protezione civile e dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi

6. Nel quadro di quanto previsto nell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia di requisiti minimi psicofisici e attitudinali dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile, la Regione assicura, attraverso apposite convenzioni fra la struttura regionale di protezione civile e le ASL territorialmente competenti, l'espletamento delle visite per i volontari da impegnare direttamente sul fronte delle attività antincendio. Le relative spese saranno a carico del bilancio regionale nei limiti degli stanziamenti ordinariamente previsti per la competente struttura di protezione civile.

TITOLO III NORME FINANZIARIE

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri connessi all'attuazione della presente legge trovano copertura nei limiti degli stanziamenti previsti bilancio regionale Missione 11 - Soccorso Civile Programma 01 - Sistema di protezione civile con le risorse ordinarie del bilancio autonomo, con le risorse ordinarie e straordinarie statali, con risorse comunitarie, statali, e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività rilevanti per la protezione civile in ambito europeo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 20

Abrogazioni

1. E' abrogata la Legge Regionale 10 marzo 2014 n. 7 e tutte le altre disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con le disposizioni recate dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.